



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

PARERE N. 3/2017

**INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI ESCLUSIONE DELLE OPERE AUDIOVISIVE DAI
BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2016, N. 220, E
INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI E REQUISITI PER DEFINIRE LA
DESTINAZIONE CINEMATOGRAFICA DELLE OPERE AUDIOVISIVE**

IL CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

NELLA riunione del Consiglio del 2 maggio 2017;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" ed, in particolare, l'articolo 11, che istituisce il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo;

VISTO l'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale "*Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere: a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale; b) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005; c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali; d) programmi di informazione e attualità; e) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show; f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni; g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi; h) programmi televisivi.*"

VISTO il decreto ministeriale 2 gennaio 2017, registrato dalla Corte dei conti il 10 febbraio 2017 al n. 127, recante "Funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e regime di incompatibilità dei componenti";

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2017, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, approvato il 19 aprile 2017;

VISTA la richiesta di parere della Direzione generale del cinema pervenuta in data 26 aprile 2017 sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 220 del 2016, recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, e individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive";



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

ESAMINATI gli atti;

CONSIDERATO che nella previsione dei casi di esclusione dai benefici previsti dalla legge n. 220 del 2016 occorre attenersi all'apparato definitivo previsto dal quadro legislativo vigente, nonché ai principi generali di non discriminazione e di mutuo riconoscimento posti dall'Unione, i quali circoscrivono la possibilità di prevedere condizioni di favore per le opere italiane, mentre per la definizione delle opere cinematografiche la legge demanda al livello regolamentare l'individuazione di una serie di parametri e requisiti, per i quali la prassi corrente appare costituire un utile punto di riferimento;

CONSIDERATO che il livello di concentrazione delle sale cinematografiche rende spesso difficile la distribuzione delle opere in un numero significativo di sale e che, nel subordinare al raggiungimento di un numero minimo di sale la qualificazione di un'opera audiovisiva come opera cinematografica, sarebbe opportuno tenere conto di tale situazione oggettiva;

CONSIDERATO che, sempre ai fini della qualificazione delle opere audiovisive quali opere cinematografiche, il numero e la varietà dei festival cinematografici in Italia non sembra trovare adeguata corrispondenza nel riferimento ai soli festival di primaria rilevanza, i quali, peraltro, non sono definiti dallo schema di decreto;

CONSIDERATO che l'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016 limita il ruolo degli esperti ivi previsti alla valutazione della qualità artistica o del valore culturale delle opere cinematografiche ai soli fini dell'attribuzione dei contributi selettivi, desta perplessità la previsione, nell'ambito dello schema di decreto, di una funzione consultiva in capo a detti esperti nell'ambito del ben diverso procedimento amministrativo previsto in attuazione dell'articolo 14 della medesima legge ai fini della qualificazione delle opere audiovisive quali opere cinematografiche e della determinazione dei casi di esclusione dai benefici nel loro complesso, che il legislatore ha posto direttamente in capo all'Amministrazione procedente anche in un'ottica di efficienza dell'azione amministrativa;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

1. Al fine di assicurare la corrispondenza definitiva dei casi di esclusione dai benefici previsti dalla legge n. 220 del 2016 con il quadro legislativo vigente, nazionale e dell'Unione, si raccomanda di sostituire la lettera c) dell'articolo 1, comma 1, con la seguente: "con contenuti che incitano all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 2, lett. c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;" e di sopprimere la parola "italiani" all'articolo 2, comma 2.

2. Per meglio riflettere le attuali condizioni di mercato nel segmento della distribuzione e della promozione cinematografica si suggerisce di ridurre il numero delle sale cinematografiche di cui



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

all'articolo 3, comma 5, lett. a), da venticinque a venti e di sopprimere la parola "primaria" alla lett. b) del medesimo comma 5 dell'articolo 3.

3. Nell'ottica di garantire l'efficienza e la correttezza amministrativa nei procedimenti di esame dei casi di esclusione dai benefici, si raccomanda di non prevedere il parere degli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016 in casi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla medesima legge. Pertanto, le parole "acquisito il parere dei cinque esperti di cui all'articolo 26, comma 2." alla fine dell'articolo 4, comma 1, andrebbero soppresse.

Il presente parere è trasmesso alla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Roma, 2 maggio 2017

IL PRESIDENTE

Stefano Rulli